



UNIVERSITÀ DI PISA

ACCORDO DI MODIFICA DELL'ART. 14 DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL 17 DICEMBRE 2009

Il meccanismo individuato dall'articolo 14 comma 16 del Contratto integrativo del 17 dicembre 2009 al fine di contrastare l'eccessivo accumulo di crediti orari da parte dei dipendenti, si è dimostrato di scarsa efficacia.

Come noto il CCI prevede che <<qualora i crediti orari maturati nel semestre non siano recuperati entro i sei mesi successivi, come sopra previsto, i Responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio e i Responsabili delle strutture dell'amministrazione centrale dispongono, per ciascuna dipendente ed entro 30 giorni, un piano di recupero, cui il personale è tenuto ad attenersi, che porti all'azzeramento dei crediti orari entro il semestre successivo. Se i responsabili delle strutture non provvedono entro i tempi stabiliti, il piano di recupero sarà predisposto dal dipendente stesso, frazionando in parti uguali l'entità del credito orario, e il conseguente recupero.>>

La disposizione ha dimostrato di contenere alcuni limiti: 1) il credito orario di ciascun dipendente funziona come un conto corrente dove le ore entrano e escono in continuazione e non è praticabile la distinzione tra ore maturate nel semestre precedente con quelle di credito orario maturate successivamente; 2) non è previsto un termine entro il quale, comunque, il credito orario deve essere fruito con conseguente perdita del medesimo in caso di mancata fruizione (come accade per qualsiasi diritto, interesse legittimo o situazione giuridica soggettiva).

Se da un lato vi è l'inerzia dei responsabili nel disporre i piani di recupero, dall'altro vi è anche l'inerzia del dipendente a fruire del recupero orario, con la conseguenza di tesaurizzare negli anni cumuli di ore elevatissimi.

Tutto ciò premesso, la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale convengono, tenuto conto di quanto emerso nella discussione con nel tavolo tecnico sull'argomento del recupero dei crediti orari, di sostituire l'articolo 14 comma 16 del Contratto integrativo del 17 dicembre 2009, con il testo seguente:

<<Entro il 30 giugno di ogni anno, al fine di favorire il processo di esaurimento dei crediti orari, la Direzione del Personale invia ai responsabili delle strutture gli elenchi del personale che abbia accumulato oltre 50 ore di credito orario con l'invito agli stessi a concordare piani di recupero del credito orario con il personale interessato, da attuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo (per l'anno corrente i riepiloghi sono stati inviati dalla Direzione del personale ai responsabili il 31 luglio 2015).

Qualora il Responsabile e il lavoratore non raggiungano un accordo sulle modalità di recupero del credito orario eccedente le 50 ore, gli stessi informano il Direttore Generale che predisporrà, con il supporto della Direzione del Personale e sentiti gli interessati, un piano di recupero del credito orario che terrà conto delle esigenze manifestate dalle parti.

Nel caso di inerzia del Responsabile, il lavoratore può predisporre, a partire dal 1° settembre ed entro il 15 di settembre di ogni anno, un piano per il godimento dei crediti orari maturati, da attuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo (in prima applicazione, per l'anno corrente, i piani possono essere predisposti entro il 30 novembre).

Il piano viene comunicato dal lavoratore al responsabile della struttura e per conoscenza alla Direzione del personale e si intende approvato dieci giorni dopo la sua ricezione da parte del responsabile. Il responsabile può non approvare il piano dandone comunicazione espressa e motivata, in tal caso, il lavoratore ha diritto a fruire del recupero delle ore accumulate a giornate intere per un massimo di tre giorni ogni settimana e/o per metà dell'orario di ogni giornata lavorativa. Resta ferma la possibilità per entrambi di ricorrere all'intervento del Direttore Generale con le modalità definite in precedenza.

A partire dal 2016, il primo aprile di ogni anno le ore eccedenti le 50, il cui recupero non sia stato effettuato, non possono più essere fruito e le ore in eccesso vengono eliminate, ad eccezione

delle eventuali ore di straordinario svolte dal personale nel periodo 1° gennaio – 31 marzo, e debitamente comunicate dai Responsabili delle strutture alla Direzione del Personale entro il 15 aprile.

Le ore di lavoro straordinario prestate nell'ambito di contratti conto terzi pluriennali non ancora liquidabili, vengono comunque decurtate dalle ore di maggior presenza al momento del loro svolgimento e contabilizzate in un contatore a parte per poi essere scalate al momento della liquidazione, e se non liquidate vengono abbattute.

E' data ampia informazione al personale sul nuovo meccanismo, anche al fine di avvertire con chiarezza che ad una certa data i crediti orari eccedenti le 50 ore, se non fruiti, vengono comunque abbattuti.

In prima applicazione può prevedersi una deroga con provvedimento motivato del Direttore Generale su proposta del responsabile della struttura, qualora emergano evidenti ragioni di servizio che rendano necessario lo slittamento del termine per esaurire le ore in eccesso alle 50 non oltre il 30 settembre 2016.

Le parti si riservano di verificare gli esiti del nuovo meccanismo dopo 12 mesi dalla sua attuazione.>>

Il meccanismo proposto elimina la divisione in semestri individuata dal CCI del 2009 e individua una soglia massima di credito orario ipoteticamente disponibile per tutti i dipendenti dell'ateneo alla data del primo aprile di ogni anno. La scelta della data non è casuale ma discende dall'art. 27 del CCNL del comparto Università. Questo significa che se il credito orario è ascrivibile a lavoro straordinario maturato nell'anno precedente le ore sono già state decurtate dal conto ore individuale di ogni dipendente. La soglia di 50 ore è stata individuata tenuto conto di quanto osservato dal Coordinamento della RSU riguardo alla circostanza che un certo credito orario può essere funzionale a compensare i mancati rientri pomeridiani nel periodo estivo per effetto della chiusura imposta dall'amministrazione, inoltre, l'individuazione di una soglia e non un azzeramento totale appare comunque favorevole al lavoratore per far conciliare gli impegni lavorativi con le esigenze personali e/o familiari.

Pisa, 9 novembre 2015

IL COORDINATORE DELLA RSU

F.to Marco Billi

IL PRORETTORE

F.to Gino Santoro

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Riccardo Grasso

FLC CGIL

F.to Pasquale Cuomo

CISL FEDERAZIONE UNIVERSITÀ

F.to Massimo Cagnoni

UIL RUA

F.to Silvana Agueci

CONFSAL FED. NAZ. SNALS UNIV / CISAPUNI

F.to Carlo Bianchi

USB PA

F.to Pier Luigi Scaramozzino